

## **TI\_GERICHTE 52.2002.162 vom 19. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.162](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.162)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.162 du 19 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.162 del 19 novembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

aprile 2001 (in seguito: Ordinanza), pubblicata agli albi comunali dal 20 aprile al 4 maggio 2001 (art. 192 LOC). L'ordinanza prevede l'obbligo per chi intende esercitare questa professione nel comprensorio comunale di farsi rilasciare un'autorizzazione - personale e non trasferibile a terzi (art. 6 Ordinanza) - dal municipio (art. 4 Ordinanza). L'autorizzazione di tipo A da diritto al beneficiario di sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo: essa è suddivisa nelle categorie A1 - che da diritto al beneficiario di sostare sull'area pubblica e segnatamente su quella riservata ai taxi presso l'aeroporto e di prenderne a carico i clienti - e A2, che permette al beneficiario di svolgere l'attività in altri stalli su suolo pubblico stabiliti dal municipio (art. 5 Ordinanza). L'autorizzazione di tipo B è invece rilasciata ai tassametristi privati che intendono svolgere il servizio con sede nel comune da uno stallone privato e definisce, tra l'altro, lo stallone su suolo privato sul quale il tassametrista esercita il proprio servizio, ritenuto che in ogni caso non gli è permesso di offrire i propri servizi sulle aree di pertinenza dei detentori di autorizzazioni di tipo A1 e A2 (art. 5 Ordinanza). Le autorizzazioni di tipo A sono rilasciate in base a pubblico concorso, riservati gli accordi con la città di \_\_\_\_\_ per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A1. L'Ordinanza stabilisce pure i requisiti dei conducenti (art. 7), nonché le caratteristiche e l'equipaggiamento dei tassi (art. 10-15), impone agli autisti norme di comportamento (art. 16-21) e degli obblighi in punto alle tariffe. È previsto il prelievo di tassa di cancelleria per il rilascio delle autorizzazioni (art. 27) nonché di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico (art. 28), come pure la possibilità di adottare misure amministrative a carico dei contravventori (art. 30). La normativa comunale ha indubbiamente lo scopo di tutelare tipici beni di polizia: i veicoli offerti agli utenti devono presentare le condizioni di sicurezza e d'igiene necessarie. Gli autisti di taxi sono tenuti ad avere una specifica licenza di condurre (cat. B1 e/o D1) e devono inoltre essere idonei a svolgere il ruolo che il pubblico si attende da loro. L'autorità ha il diritto di vegliare affinché la sicurezza dei passeggeri e dei terzi sia salvaguardata. Pure comprensibile è che l'autorità si assicuri che la buona fede nei rapporti commerciali sia rispettata nelle transazioni, generalmente anonime, tra il tassametrista ed i suoi clienti. Infine si può esigere che i conducenti di tassi offrano sufficienti garanzie di moralità (DTF 79 I 334). 4. Nella misura in cui l'ordinanza municipale impone l'obbligo di richiedere una specifica autorizzazione per svolgere l'attività di tassametrista, essa è compatibile con l'art. 94 Cost. Ciò vale in particolare anche quando è esatta un'autorizzazione per esercitare l'attività da un sedime privato (autorizzazione B), ritenuto che, per le sopra menzionate

ragioni di polizia, anche l'esercizio di un'azienda di tassì che non implica un'occupazione accresciuta di suolo pubblico può essere soggetto ad autorizzazione (DTF 99 Ia 389). Anche nella misura in cui l'Ordinanza prevede che l'autorizzazione B deve definire lo stallo su suolo privato essa non appare lesiva dei principi sanciti dall'art. 94 Cost: non è sproporzionato esigere che il tassametrista che esercita l'attività da un sedime privato debba disporre di un sedime dove poter sostare. Nella misura in cui è volta a permettere una verifica dell'esistenza di questo presupposto dal profilo dell'adeguatezza della sistemazione nell'ottica della polizia del commercio, la regolamentazione può ancora essere considerata adeguata. Ne consegue che, nella misura in cui il municipio ha vietato al ricorrente di svolgere attività di Taxi sul mappale no \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in quanto egli non disponeva della necessaria autorizzazione, la decisione municipale dev'essere confermata. Non avendo il ricorrente chiesto l'autorizzazione per esercitare la propria attività sul mappale N. \_\_\_\_\_, a ragione il municipio ha emesso nei suoi confronti il divieto oggetto di impugnativa, rinviandolo alla procedura d'autorizzazione. 5. Per poter svolgere l'attività di tassametrista sul mappale N. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dovrà quindi preliminarmente chiedere la relativa autorizzazione. Decidendo la richiesta, il municipio dovrà applicare l'Ordinanza in modo compatibile con i dettami costituzionali: eviterà quindi decisioni che costituiscono provvedimenti intesi ad ostacolare la libera concorrenza. Il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 208, 209 LOC, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm, 94 Cost, 5 LACS, l'Ordinanza municipale sul servizio taxi del 17 aprile 2001; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.